



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia di Pisa

LORO SEDI

Al Sig. Questore

PISA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

PISA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

PISA

Ai Sigg. Segretari e Coordinatori dei
Partiti e Movimenti Politici

LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Disciplina della propaganda elettorale.

Allo scopo di garantire che la campagna elettorale relativa alle prossime elezioni si svolga nel rispetto di una corretta competizione democratica evitando forme di illegalità e garantendo la piena libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda elettorale senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e nella piena osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi relative alla disciplina della propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, legge 24 aprile 1975, n. 130, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e legge 22 febbraio 2000, n. 28) e all'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale, si evidenzia quanto segue.

Le disposizioni di maggior rilievo previste dalla normativa di riferimento e richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 39 del 29 aprile 2024 (già trasmessa con prefettizia nr. 22871 del 01/05/2024), relativa alla



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

propaganda elettorale per le consultazioni amministrative in oggetto riguardano i seguenti punti:

1. divieto, dal giorno antecedente quello della votazione – considerando giorno della votazione quello di domenica 9 giugno, ai sensi dell'art.1, comma 3, lett.b), del decreto-legge n. 7/2024 - ossia da sabato 8 giugno 2024, fino alla chiusura delle operazioni di voto, di comizi e riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, di nuove affissioni di stampati, giornali murali e altri manifesti;
2. divieto, nei giorni destinati alla votazione, di ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
3. divieto di distruzione di mezzi di propaganda elettorale regolarmente autorizzati, di distruzione, rimozione o copertura di manifesti affissi regolarmente e di scambi e cessioni di superfici assegnate;
4. divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, nelle vetrine dei c.d. "point elettorali", sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo);
5. divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune o in spazi assegnati ad altri partiti e movimenti. Sarà cura dei Comuni interessati provvedere alla loro immediata rimozione;
6. divieto di lanciare o gettare volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
7. divieto di distribuire volantini o manifesti durante i comizi di altri partiti;
8. divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; fatta eccezione per le insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti politici e dei comitati elettorali, limitatamente alla riproduzione dei relativi simboli;
9. divieto a tutti, comprese le emittenti radiotelevisive, di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello stabilito per la elezione;
10. divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. I singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi,



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

risorse, personale e strutture delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

L'esposizione di striscioni, drappi, mezzi luminosi e quant'altro in violazione dei predetti divieti verrà sanzionata ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 212/1956 e ss.mm..

Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettorale verranno oscurate o defisse a cura dei Comuni.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda elettorale predetta abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Non sono riconducibili a forme di propaganda, e sono pertanto consentite:

- le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei Comizi elettorali, anche per i giorni dell'elezione.

Non è, invece, consentito esporre nelle bacheche materiale di propaganda, né possono essere utilizzate, per esporre materiale consentito (giornali o periodici), bacheche che siano state autorizzate in data successiva a quella di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi.

In relazione alla questione della installazione di postazioni fisse (c.d. "gazebi") per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni in questione, può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno possono essere identificate attraverso l'esposizione di una bandiera o altro simbolo del movimento politico rappresentato (Circolare n. 48 del 22 marzo 2006).

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ossia da venerdì 10 maggio 2024, è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, ivi compresi tabelloni e striscioni, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' ammessa, invece, la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico;



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7 legge n. 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio. Nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni, ossia fino a venerdì 7 giugno, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000).

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 25 maggio 2024) sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici, o comunque diffondere, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dal giorno di convocazione dei comizi elettorali i Comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunali già predisposti per conferenze e dibattiti.

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

A cura dei Comuni viene definito un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Il calendario dei comizi sarà trasmesso da ciascun Comune, appena possibile, alla Questura al fine di consentire la predisposizione del servizio di ordine pubblico.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

I comizi all'aperto potranno svolgersi tra le ore 9,00 e le ore 23,00 con l'utilizzo di amplificatori o altoparlanti e, successivamente a tale orario, senza amplificatori o altoparlanti, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. Gli orari fissati dovranno essere osservati puntualmente.

In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un'ora, per consentire il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi.

I responsabili dei partiti politici ed i rappresentanti delle liste presentate in occasione delle consultazioni elettorali fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, devono evitare di svolgere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose più importanti, case di cura, scuole, convitti, caserme ed ospedali qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini; nel caso di mercati e fiere sono ammessi i c.d. "banchetti" a condizione che non arrechino intralcio allo svolgimento delle attività commerciali.

Si confida in una responsabile collaborazione al fine di assicurare la piena osservanza delle leggi e l'ordinato svolgimento della campagna elettorale.

IL PREFETTO
D'Alessandro